

STATUTO
Centro Studi Paul H. Appleby per l'Etica e l'Amministrazione Democratica

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ - DURATA

Art. 1 (Costituzione)

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un'associazione culturale non riconosciuta denominata: "Centro Studi Paul H. Appleby per l'Etica e l'Amministrazione Democratica".

Di seguito, per brevità, anche "Centro Studi Appleby" o "Appleby Institute". Essa è regolata dal presente statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 2 (Carattere)

Il Centro Studi Appleby è apartitico, non ha scopo di lucro, ha carattere volontario e si fonda sui principi di democraticità, trasparenza e partecipazione attiva degli associati. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e conforme ai valori fondanti del Centro, ispirati al pensiero e all'opera di Paul H. Appleby.

Art. 3 (Sede)

Il Centro Studi Appleby ha sede legale in Milano, alla via Caduti in Missione di Pace 3. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica statutaria.

Art. 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente Statuto.

Art. 5 (Finalità)

5.1 Il Centro Studi Appleby, nel rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali, persegue i seguenti scopi:



- a) promuovere lo studio e la diffusione del pensiero di Paul H. Appleby, con particolare riferimento ai temi dell'etica pubblica, dell'amministrazione democratica e della centralità del cittadino;
- b) incentivare la ricerca, l'analisi, la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di governance pubblica, trasparenza, integrità e innovazione amministrativa;
- c) stimolare il dibattito culturale e scientifico sulla funzione pubblica quale leva di coesione sociale e presidio democratico;
- d) promuovere l'interazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori del settore pubblico e privato;

5.2 Il Centro Studi potrà altresì:

- e) elaborare proposte normative e policy paper.
- f) stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- g) partecipare a reti, osservatori, consorzi o altre forme associative con finalità affini o complementari;
- h) organizzare attività editoriali, convegnistiche, seminariali e didattiche coerenti con le finalità associative;
- i) curare pubblicazioni, gestire banche dati, portali e piattaforme digitali.

Art. 6 (Strumenti e Attività)

6.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro Studi Appleby potrà:

- a) organizzare corsi, seminari, masterclass, convegni e giornate di studio;
- b) realizzare studi, ricerche, pubblicazioni, periodici e collane editoriali;
- c) instaurare rapporti di partenariato con Università, Centri di Ricerca, Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni e Organismi Internazionali;
- d) promuovere progetti finanziati, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati;
- e) istituire premi, borse di studio, riconoscimenti per meriti accademici o professionali;
- f) costituire comitati scientifici o tematici, anche su base territoriale.

6.2 Tutte le attività potranno essere svolte con l'apporto volontario e gratuito dei soci, salvo rimborso delle spese documentate. L'Associazione potrà avvalersi, se del caso, anche di collaborazioni professionali esterne.

TITOLO II

SOCI

Art. 7 (Categorie di soci)

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.

Art. 8 (Soci fondatori)

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e coloro che saranno riconosciuti tali con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta motivata.

Art. 9 (Soci ordinari)

Possono essere ammessi come soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi del Centro e presentino apposita domanda al Consiglio Direttivo, corredata dalla ricevuta del versamento della quota associativa annuale.

Art. 10 (Soci onorari)

Possono essere nominati soci onorari, su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo, personalità di comprovato merito scientifico, culturale, istituzionale o professionale coerente con le finalità dell'Associazione.

Art. 11 (Diritti e doveri degli associati)

11.1 Tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee;

- b) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- c) proporre iniziative;
- d) esercitare il diritto di voto ove previsto.

11.2 I soci sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto;
- b) versare le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 12 (Decadenza e recesso)

12.1 La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni comunicate per iscritto;
- b) per decadenza automatica, in caso di mancato versamento della quota entro il primo trimestre dell'anno;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti lesivi dell'Associazione, previa contestazione scritta.

12.2 Il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 13 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione;

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;

f) il Comitato Scientifico.

Art. 14 (Assemblea dei soci)

14.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

14.2 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante comunicazione scritta o via e-mail, con preavviso minimo di dieci giorni.

14.3 L'Assemblea:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera modifiche statutarie;
- d) approva programmi annuali di attività;
- e) delibera lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

14.4 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti diversamente dal presente Statuto.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. È composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

15.2 Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- c) predispone i bilanci e i regolamenti interni;
- d) approva le linee strategiche dell'Associazione;
- e) nomina il Comitato Scientifico e ne definisce funzioni e durata.

Art. 16 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sovrintende all'attuazione delle delibere e coordina l'attività associativa.

Art. 17 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario cura la tenuta dei verbali, l'albo soci, la corrispondenza e l'organizzazione interna.

Il Tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione, predispone i bilanci e conserva la documentazione contabile.

Art. 18 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è organo consultivo composto da esperti e accademici designati dal Consiglio Direttivo. Supporta le attività culturali e scientifiche del Centro Studi, formula proposte e partecipa all'organizzazione degli eventi e delle pubblicazioni.

TITOLO IV

PATRIMONIO - RISORSE - SCIoglimento

Art. 19 (Risorse economiche)

L'Associazione si sostiene attraverso:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività editoriali, formative e consulenziali;
- e) fondi derivanti da partecipazione a progetti finanziati;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Art. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto. Eventuali utili saranno destinati al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 21 (Scioglimento)

In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea con maggioranza qualificata, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa vigente in materia.